

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 14 GENNAIO 2014
(omissis)

Punto 11: Regolamento sui contributi e sovvenzioni: esame e conseguenti deliberazioni

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, vista la legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 s.m.i.) ed alla luce della legge di riforma professionale (L. 247/2012: con riferimento, in particolare, all'art. 29 co. 1 lett. b), ritiene opportuno proporre al Consiglio l'adozione del seguente regolamento, con lo scopo di disciplinare in modo uniforme l'erogazione di contributi e sovvenzioni:

**Regolamento sulla disciplina per l'erogazione
di contributi e sovvenzioni**

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto del presente regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) l'erogazione di contributi e sovvenzioni per iniziative, promosse o organizzate da iscritti all'Ordine di Roma, rispondenti alle finalità istituzionali;
- b) la concessione del patrocinio e del logo dell'Ordine per le medesime iniziative di cui alla lett. a).

Restano invece disciplinati dalle rispettive disposizioni:

- c) l'erogazione dei contributi di assistenza di cui agli artt. 16 e 17 della L. 11 febbraio 1992 n. 141 secondo le medesime disposizioni di legge ed il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, deliberato dal Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale Forense e approvato con Ministeriale del 25 ottobre 2004 e successive modifiche e integrazioni;
- d) l'erogazione dei contributi di assistenza di cui agli artt. 16 e 17 della L. 11 febbraio 1992 n. 141 con fondi propri dell'Ordine in conformità al relativo bilancio.

2. Ai fini del presente Regolamento s'intendono per «iniziative» tutti gli eventi e le manifestazioni destinati al coinvolgimento pubblico, diretto, fisico e personale degli iscritti all'Ordine e dei loro congiunti, di studenti universitari e di semplici cittadini. A titolo esemplificativo, si qualificano quali «iniziative» ai sensi del presente Regolamento: i convegni, le tavole rotonde, le visite guidate e culturali, l'organizzazione o la partecipazione a spettacoli e/o manifestazioni sportive a carattere prevalentemente

benefico che coinvolgano in via esclusiva o, comunque, prevalente gli iscritti all'Ordine o i loro congiunti.

3. Le iniziative devono essere integralmente organizzate, anche in forma di partenariato con soggetti terzi, da iscritti all'Ordine, con esclusione della semplice adesione a iniziative promosse ovvero organizzate esclusivamente da soggetti terzi, ad eccezione di quelle aventi a solo scopo benefico per le quali il Consiglio potrà deliberare anche in deroga alla presente normativa.

Ai fini del presente Regolamento s'intendono per:

a) «contributi»: le erogazioni in denaro o in altre utilità volte alla parziale copertura dei costi dell'iniziativa in misura comunque non superiore al 50% degli stessi; tuttavia, con propria e motivata deliberazione, il Consiglio dell'Ordine può elevare la misura del predetto contributo;

b) «sovvenzioni»: le erogazioni in denaro o in altre utilità volte alla totale copertura dei costi dell'iniziativa e riservate esclusivamente, salvo motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine, alle iniziative aventi come prevalenti le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente Regolamento.

4. Non sono applicabili le disposizioni del presente Regolamento alle seguenti fattispecie:

a) iniziative promosse e/o organizzate direttamente dal Consiglio dell'Ordine;

b) eventi che abbiano finalità esclusivamente formative per gli iscritti all'Ordine e per la categoria forense in generale, organizzati dalle Associazioni o dai soggetti terzi, salvo che essi non assumano caratteristica di iniziative ai sensi dei commi precedenti e siano oggetto di richiesta di contributi ovvero di concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine. Gli eventi formativi esclusi dal presente Regolamento restano disciplinati dal Regolamento sulla formazione permanente e continua.

Capo II

Erogazione di contributi e sovvenzioni e concessione del patrocinio e del logo dell'Ordine

Art. 2

(Rispondenza alle finalità dell'Ordine)

1. S'intendono rispondenti alle finalità dell'Ordine le iniziative che abbiano per scopo esclusivo o comunque prevalente:

a) la diffusione della conoscenza della professione forense e delle modalità di accesso alla medesima, nonché della funzione sociale e costituzionale dell'Avvocato;

b) l'approfondimento scientifico delle tematiche di ordine giuridico anche mediante presentazioni di pubblicazioni che annoverino

tra i loro autori iscritti all'Ordine;

c) finalità di tipo culturale, ricreativo o sportivo di interesse per gli iscritti all'Ordine.

2. Il Consiglio dell'Ordine, con propria motivata deliberazione, può ritenere rispondenti alle finalità dell'Ordine anche iniziative che abbiano oggetti diversi da quelli di cui al precedente capoverso.

3. Qualora la medesima iniziativa coinvolga più scopi tra quelli indicati al comma 1, si considera prevalente lo scopo per il quale è richiesta la maggiore quota del contributo. Al fine di poter beneficiare delle sovvenzioni ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. b) del presente Regolamento, lo scopo ivi indicato deve assorbire almeno il 50% dei costi dell'iniziativa. Il riparto dei costi tra i diversi scopi deve essere dettagliato nel quadro economico allegato all'istanza ai sensi del successivo art. 4, comma 5 del presente Regolamento. Le voci che coinvolgano più scopi (es. affitto dei locali) sono ripartite con la medesima proporzione ricavabile dalle altre voci di costo.

Art. 3

(Prescrizioni e divieti)

1. Tutte le iniziative devono essere prive di finalità di lucro o di promozione commerciale. E' ammesso, ove preventivamente comunicato e per il solo ripianamento dei costi, il coinvolgimento di sponsor privati e la concessione da parte dell'organizzatore di spazi pubblicitari, purché essi non abbiano carattere preminente o caratterizzante l'iniziativa e siano comunque conformi al decoro dell'Ordine e dei suoi iscritti secondo la prudente valutazione del Consiglio dell'Ordine.

2. E' fatto comunque divieto, nel corso dell'iniziativa, ovvero per la sua promozione o diffusione, di sponsorizzazioni e/o di concessioni di spazi pubblicitari relativi alla produzione e/o commercializzazione di sigarette (anche elettroniche) e di prodotti del tabacco in generale, di prodotti medicinali e/o di cure mediche, di bevande alcoliche e/o superalcoliche, di servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, nonché riferibili al gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari ancorché esercitati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) o dai suoi concessionari legalmente autorizzati.

3. Nel corso delle iniziative è ammesso, con carattere non prevalente ed esclusivamente a fini benefici, l'espletamento di lotterie, pesche o banchi di beneficenza, laddove per tali manifestazioni di tipo locale, il cui espletamento deve essere comunque indicato nell'istanza, siano state conseguite le relative autorizzazioni da parte delle competenti Autorità.

4. In nessun caso l'iniziativa può avere quale scopo, anche non prevalente, la promozione di organizzazioni di tipo politico o religioso, l'offerta di servizi di tipo giuridico-legale a favore dei partecipanti all'iniziativa, nonché la promozione in genere di servizi di tipo giuridico-legale di professionisti singoli e/o associati ancorché direttamente coinvolti in qualità di relatori ovvero organizzatori dell'iniziativa.

Art. 4

(Contributi e sovvenzioni)

1. L'erogazione di contributi e sovvenzioni per le iniziative di cui agli articoli precedenti è rimessa in via esclusiva ad una preventiva deliberazione del Consiglio dell'Ordine che si pronuncia su apposita istanza scritta degli organizzatori dell'iniziativa stessa, redatta in conformità al presente Regolamento.

2. La sottoscrizione dell'istanza ha valore di assunzione della responsabilità sulla veridicità, correttezza e attualità del suo contenuto; si applicano alle istanze le disposizioni, anche di tipo sanzionatorio, previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

3. Per una medesima iniziativa è possibile presentare una sola istanza; istanze temporalmente successive relative alla medesima iniziativa, ancorché sottoscritte da soggetti fisicamente diversi, s'intendono sostitutive delle precedenti, anche nel caso in cui l'oggetto dell'iniziativa sia parzialmente modificato in senso ampliativo o riduttivo.

4. Ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lett. b) la sovvenzione è riservata esclusivamente, salvo motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine, alle iniziative aventi le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente Regolamento e, sempre salva motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine, non può avere, per ciascuna iniziativa, ammontare superiore a euro 20.000,00.

5. Per ciascuna iniziativa per la quale è ammessa la concessione di un contributo, l'ammontare del contributo stesso non può essere superiore al 50% dei costi preventivati risultanti dal quadro economico allegato all'istanza e comunque non può essere superiore a euro 20.000,00.

Nel caso di presentazione da parte di soggetti diversi di più istanze, aventi il medesimo oggetto e/o oggetto simile, ovvero di iniziative aventi le medesime caratteristiche ovvero promosse o organizzate dall'Ordine direttamente o a mezzo dei propri progetti o commissioni consiliari da svolgersi in situazioni di contemporaneità ovvero di prossimità temporale, intesa come svolgimento programmato nel medesimo mese, l'importo del contributo massimo erogabile pari a euro 20.000,00 è proporzionalmente ridotto.

6. L'erogazione dei contributi e delle sovvenzioni successivi da

parte del medesimo soggetto avviene a consuntivo subordinatamente all'approvazione, ai sensi del successivo comma 9, della relazione prevista dal medesimo comma.

7. Ciascuna istanza è esaminata dal Consiglio dell'Ordine nella prima adunanza utile, o al massimo in quella seguente, successiva alla sua presentazione del Consiglio dell'Ordine anche via PEC.

Il Consiglio dell'Ordine si pronuncia su proposta congiunta del Consigliere Tesoriere e del Consigliere coordinatore del progetto o della commissione consiliare alla cui materia si ascrive l'iniziativa oggetto dell'istanza stessa, quest'ultimo avuto riguardo anche ad iniziative di oggetto identico o simile presentate da altri soggetti e/o promosse ovvero organizzate dall'Ordine direttamente o a mezzo dei propri progetti o commissioni consiliari. La deliberazione conclusiva del procedimento può accogliere, ovvero respingere, ovvero ancora ridurre proporzionalmente, nei casi, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 5, l'ammontare del contributo richiesto.

Con la medesima deliberazione il Consiglio dell'Ordine, in ragione del contenuto del quadro economico allegato all'istanza, può determinare di sostituire il contributo con la messa a disposizione di locali e/o di personale del Consiglio dell'Ordine ovvero con la fruizione di servizi da parte di soggetti terzi già direttamente convenzionati con il Consiglio dell'Ordine.

8. Le deliberazioni sulle istanze sono comunicate agli interessati da parte del Consigliere Segretario, anche a mezzo PEC, all'indirizzo indicato nell'istanza.

In caso di rigetto, di riduzione ai sensi del precedente comma 5 o di parziale sostituzione del contributo ai sensi del precedente comma 7, gli interessati, entro 10 giorni dalla ricezione, possono presentare al Consiglio dell'Ordine, in risposta alla predetta comunicazione, anche a mezzo PEC, le proprie controdeduzioni che sono prontamente esaminate dal Consiglio.

9. Al fine di consentire la valutazione di conformità dell'iniziativa da parte del Consiglio dell'Ordine e la susseguente autorizzazione del Consigliere Tesoriere all'erogazione dei contributi e delle sovvenzioni in conformità alle istanze favorevolmente valutate, il soggetto organizzatore è tenuto a presentare, anche a mezzo PEC, entro 10 giorni dall'espletamento dell'iniziativa, apposita «relazione finale» sottoscritta dall'interessato.

La mancata presentazione senza giustificato motivo della relazione finale nel termine predetto comporta la difformità dell'iniziativa, con le conseguenze previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

Il Consiglio, nella prima adunanza utile o in quella successiva, si pronuncia con propria deliberazione, su proposta congiunta del Consigliere Tesoriere e del Consigliere coordinatore del progetto o

della commissione consiliare alla cui materia si ascrive l'iniziativa.

La valutazione di difformità sospende l'erogazione del contributo o della sovvenzione.

La relativa deliberazione è comunicata agli interessati da parte del Consigliere Segretario, anche a mezzo PEC.

In caso di valutazione di non conformità, gli interessati, entro 10 giorni dalla ricezione, possono presentare eventuali controdeduzioni al Consiglio dell'Ordine anche a mezzo PEC.

Nella prima adunanza utile o in quella successiva, il Consiglio, esaminate, su proposta del Consigliere Tesoriere e del Consigliere coordinatore del progetto o della commissione consiliare alla cui materia si ascrive l'iniziativa, le eventuali controdeduzioni dell'interessato, si pronuncia definitivamente e, salvo che non ricorrano gli estremi per l'avvio di azione disciplinare nei confronti degli organizzatori, dispone ai sensi del successivo art. 6 del presente Regolamento.

10. Tutti i contributi e le sovvenzioni erogati sono soggetti a pubblicità obbligatoria, a cura del Consigliere Segretario, sul portale telematico del Consiglio dell'Ordine nell'apposita sezione «Trasparenza, valutazione e merito».

Nella medesima finalità di trasparenza i predetti contributi e sovvenzioni sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da attuarsi mediante applicazione dei limiti di legge all'uso del denaro contante e utilizzazione di appositi conti correnti bancari o postali nei quali viene versato il contributo o la sovvenzione concessi dall'Ordine e dai quali il beneficiario è destinato ad attingere in via esclusiva per far fronte alle spese oggetto di contributo o di sovvenzione.

Art. 5

(Concessione del logo e patrocinio dell'Ordine)

1. L'uso del logo dell'Ordine degli Avvocati è riservato esclusivamente al Consiglio dell'Ordine e ai soggetti ai quali venga concesso, in via temporanea e limitatamente ad una specifica iniziativa, il patrocinio dell'Ordine medesimo.

2. La concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine possono essere rilasciati esclusivamente per le iniziative conformi agli articoli precedenti, anche indipendentemente dalla loro connessione con l'erogazione di eventuali contributi o sovvenzioni.

3. La concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine possono essere rilasciati esclusivamente previa istanza dell'interessato, redatta in conformità al presente Regolamento.

Per il procedimento di concessione si applica, in quanto compatibile, l'art. 4 del presente Regolamento intendendosi sufficiente,

per l'adozione della relativa deliberazione, la sola proposta del Consigliere coordinatore del progetto o della commissione consiliare alla cui materia si ascrive l'iniziativa per la quale è richiesta la concessione.

In tutte le forme di comunicazione con i terzi e negli strumenti pubblicitari del seguente comma 4, la concessione del patrocinio dell'Ordine deve essere resa nota esclusivamente con la dicitura «con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Roma», con esclusione di altre espressioni.

4. Gli strumenti pubblicitari (manifesti, volantini e simili) delle iniziative per le quali è ottenuta la concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine devono essere conformi al bozzetto, ove necessario policromo, allegato in formato A4 all'istanza.

Nei medesimi strumenti pubblicitari è consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti o Istituzioni Pubbliche, a condizione che tale circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti. E' ammessa la citazione di eventuali sponsor, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario, con caratteri di minore evidenza rispetto al patrocinio e al logo dell'Ordine.

5. La concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine sono rilasciati a titolo gratuito e non comportano oneri economici per l'Ordine.

Su istanza dell'interessato, e compatibilmente con altre iniziative da espletarsi in contemporanea con quella oggetto dell'istanza, possono essere concessi in uso temporaneo, per il tempo strettamente necessario all'iniziativa e all'installazione e rimozione dei materiali utilizzati per l'iniziativa stessa, locali posti sotto la diretta disponibilità dell'Ordine.

In tal caso può essere concessa, ai soli fini di agevolare l'ordinato afflusso dei partecipanti, la stampa, a cura e spese dell'Ordine, di manifesti nel numero massimo di 50 copie.

6. Entro 10 giorni dall'espletamento dell'iniziativa il soggetto organizzatore è tenuto a presentare, anche a mezzo PEC, del Consiglio dell'Ordine, apposita relazione finale sottoscritta dall'interessato.

Si applica il procedimento previsto dall'art. 4, comma 9 del presente Regolamento intendendosi sufficiente, per l'adozione della relativa deliberazione, la sola proposta del Consigliere coordinatore del progetto o della commissione consiliare alla cui materia si ascrive l'iniziativa per la quale è stata richiesta la concessione.

In caso di valutazione di difformità, fermo quanto previsto al successivo art. 6, l'eventuale indebita fruizione di utilità concesse ai sensi del precedente comma 5 è ristorata all'Ordine in modo

forfettario con il versamento alla Cassa dell'Ordine, entro 10 giorni dalla richiesta, della somma di euro 5.000,00, oltre l'eventuale maggiore danno arrecato all'ente.

7. La concessione del logo e del patrocinio non coinvolge l'Ordine in alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, connessa o comunque correlata con l'iniziativa patrocinata, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Art. 6

(Difformità delle iniziative)

1. Ai fini del presente Regolamento si considerano difforme le iniziative:

- a) per le quali, senza giustificato motivo, non sia stata presentata la relazione finale prevista dagli artt. 4, comma 9 e 5, comma 7 del presente Regolamento;
- b) attuate in violazione delle prescrizioni e dei divieti indicati all'art. 3 del presente Regolamento;
- c) attuate in grave violazione delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine conseguenti alle relative istanze;
- d) attuate in violazione del decoro della professione forense e del prestigio dell'avvocatura, secondo motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine.

2. La difformità deve essere valutata rispetto al complesso dell'iniziativa e non con esclusivo riferimento a singoli e circoscritti comportamenti individuali degli organizzatori e/o dei partecipanti ovvero di soggetti terzi eventualmente coinvolti i quali, ricorrendone i presupposti, possono formare oggetto di azione, all'occorrenza anche di tipo disciplinare, su iniziativa del Consiglio dell'Ordine.

3. In riferimento alle iniziative di cui all'art. 2, commi 1, lett. c) e 3 si considera difforme l'iniziativa che abbia coinvolto un numero di iscritti all'Ordine inferiore al 50% rispetto a quello preventivato ed indicato nella relativa istanza.

4. Salvo il promovimento di azione disciplinare verso gli organizzatori di iniziative difforme ai sensi del precedente comma 1 e l'ulteriore risarcimento dei danni, anche d'immagine, arrecati all'Ordine, i soggetti che, ancorché beneficiari di contributi o della concessione del logo o del patrocinio dell'Ordine, abbiano posto in essere iniziative difforme, come tale valutate con motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine, decadono da qualsiasi beneficio economico (contributo o sovvenzione) concesso e, in caso di erogazione diretta di utilità da parte dell'Ordine ai sensi del precedente art. 4, comma 7, ultima parte del presente Regolamento, sono tenuti a rifondere le utilità indebitamente fruite in misura pari

all'importo indicato nei quadri economici allegati alle relative istanze. Il versamento deve avvenire alla Cassa dell'Ordine, entro 10 giorni dalla richiesta da parte del Consiglio.

5. Agli organizzatori di iniziative difformi o comunque realizzate in violazione del presente Regolamento è inoltre precluso l'accesso a contributi o sovvenzioni per cinque anni successivi.

Capo III **(Entrata in vigore e disciplina transitoria)**

Art. 7

(Entrata in vigore e disciplina transitoria)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione definitiva da parte del Consiglio e si applica soltanto ai procedimenti avviati dopo la sua approvazione.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio approva.